



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Sindaco	Sì
2. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
3. Moggi Davide - Consigliere	Sì
4. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
5. Tarditi Alberto - Consigliere	Sì
6. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
7. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
8. Bianchini Luciano - Consigliere	Sì
9. Daglia Giuseppe - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Simone - Consigliere	Sì
11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la "nuova" IMU;
- con il citato articolo 1, al comma 738 si provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- i presupposti, della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- c. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRECISATO che, in particolare sono da considerarsi esenti dall'imposta, i terreni agricoli siti nel Comune di PONTE NIZZA, in quanto territorio interamente compreso nelle aree montane;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i

coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

RAVVISATA la necessità di definire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, confermando le stesse al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

	ALIQUOTA
--	----------

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	8,60 per mille
Altri fabbricati	8,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	8,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
Beni merce	esenti

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di confermare per l'anno 2023, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2023;

	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	8,60 per mille
Altri fabbricati	8,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	8,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
Beni merce	esenti

3. di confermare altresì, per l'anno 2023, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo alla medesima l'efficacia disciplinata dai commi 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 23.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 23.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stillio Ilaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 75 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/03/2023 al 15/04/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 31/03/2023

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 23-mar-2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 23-mar-2023

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele